COMUNE DI CAUTANO

Provincia di Benevento

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **9** del **03/06/2025**	OGGETTO: **Approvazione tariffe dei rifiuti urbani anno 2025, in virtù del Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del Comune di Cautano (BN), validato dall'ATO Benevento con determinazione n. 37 del 29/04/2024.**

L'anno **duemilaventicinque,** addì **tre,** del mese di **giugno,** alle ore **18:31,** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio comunale, con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, convocato con apposito avviso, in Sessione Ordinaria e Pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	GISOLDI ALESSANDRO	Si	
Consigliere	MEOLI ROSARIO	Si	
Consigliere	FELATO GIOVANNI	Si	
Consigliere	COPPOLARO CARLO	Si	
Presidente del Consiglio	ORLACCHIO AGOSTINO	Si	
Consigliere	VETRONE ROBERTINO	Si	
Consigliere	PROCACCINI ANTONIO	Si	
Consigliere	RAPUANO MICHELE	Si	
Consigliere	PROCACCINI GIOVANNI		Si
Consigliere	RAPUANO GIOVANNI		Si
Consigliere	VALLARIN ALFREDO		Si

Totale Presenti: **8**	Totale Assenti: **3**

PRESIEDE la seduta il Presidente del Consiglio, **Agostino ORLACCHIO.**
Partecipa il Segretario Comunale, **Dott.ssa Fabiana MERCALDO.**

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio Comunale, Orlacchio Agostino, alle ore 18:31 apre il Consiglio comunale.

Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e sintetizza la proposta.

Il Presidente del Consiglio non essendoci interventi, chiude la discussione e chiede a Consiglio di votare la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione e il relativi allegati;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 del D.lgs. n. 267/2000, dal competente Responsabile di Area;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 del D.lgs. n. 267/2000, dal competente Responsabile di Area;

Attesa la propria competenza a procedere;

Ritenuto di condividere tutto quanto riportato nell'allegata proposta e nell'allegato;

Udito intervento del Presidente si procede alla votazione;

Con la seguente votazione:
Presenti **n. 8** Consiglieri, Assenti **n. 3** Consiglieri (Procaccini Giovanni, Rapuano Giovanni, e Vallarin Alfredo), Favorevoli **n. 8** Consiglieri, Contrari **n.0** astenuti **n. 0** Consiglieri.

DELIBERA

Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Approvazione tariffe dei rifiuti urbani anno 2025, in virtù del Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del Comune di Cautano (BN), validato dall'ATO Benevento con determinazione n. 37 del 29/04/2024"**.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

Presenti **n. 8** Consiglieri, Assenti **n. 3** Consiglieri (Procaccini Giovanni, Rapuano Giovanni, e Vallarin Alfredo), Favorevoli **n. 8** Consiglieri, Contrari **n.0** astenuti **n. 0** Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAUTANO

Provincia di Benevento

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. **20** DEL **16/04/2025**

OGGETTO: Approvazione tariffe dei rifiuti urbani anno 2025, in virtù del Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del Comune di Cautano (BN), validato dall'ATO Benevento con determinazione n. 37 del 29/04/2024.

Premesso che:

- con la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata sulle seguenti tre componenti:

1) imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
2) tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3) tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- in particolare, per quanto più specificatamente attiene alla TARI, la disciplina è contenuta all'art. 1 commi da 641 a 668, nonché ai commi da 681 a 691, della sopra citata legge 147/2013
- successive modifiche sono state poi previste dagli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 16/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1, comma 738, ha abolito, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge di stabilità 2014, il Comune, nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR n° 158/1999 recante il '*metodo normalizzato*';

Considerato che:

- con deliberazione n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 per la determinazione delle tariffe, stabilendo una nuova procedura di approvazione;
- con successiva deliberazione del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif., l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025, confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA n.

443/2019/R/rif del 31.10.2019;

- con la recente deliberazione n. 389/2023/R/rif. del 03.08.2023, l'ARERA ha approvato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'art. 8, della deliberazione n. 363/2021/R/rif dei Piani Economico-Finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024-2025, delle entrate tariffarie di riferimento in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31.10.2019;

Dato atto che i nuovi criteri previsti da ARERA hanno introdotto elementi di rilevante novità nel processo di quantificazione e classificazione dei costi da inserire nel Piano Economico Finanziario e nella conseguente determinazione delle entrate tariffarie;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 6, della sopra citata deliberazione ARERA n. 443/2019, pubblicata il 31/10/2019, il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti predispone annualmente il piano economico finanziario, corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo, verificata la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni ricevute, lo valida e lo trasmette entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ad ARERA. L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, lo approva, fino all'approvazione da parte dell'Autorità andranno applicati, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- all'art. 6.1) della deliberazione ARERA n.443/2019 è previsto che *"sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario dei Rifiuti (MTR), e lo trasmette all'Ente territorialmente competente"*;

-all'art. 6.3) della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019 è fissato che *"la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;

-all'art. 6.4) della deliberazione n.443/2019 è stabilito che *"sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti"*;

Tenuto conto che l'Ambito Territoriale Ottimale Benevento (ATO), con determina del Direttore Generale n.37 29/04/2024, ha validato, per gli anni 2024/2025, il piano economico finanziario per la determinazione della tariffa del Comune di Cautano, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e dalle successive deliberazioni nn. 363/2021/R/rif. e 389/2023/R/rif, dando atto che, per il periodo tariffario 2024-2025, il corrispettivo massimo riconosciuto è pari per l'anno 2025, € 267.527,00 di cui € 170.472,00 per componente variabile ed € 97.055,00 per componente fissa;

Rilevato che, a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ricordato che l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), prevede che: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, cosi come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".*

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana*, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da* ciascun comune ai sensi della legge vigenti in materia …".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto leseguenti *componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI* ed in particolare:

a) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
b) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad
€ 1,50 per utenza per anno.

Vista inoltre l'*introduzione della componente UR3 pari a 6,00 Euro per ciascuna utenza*, con la deliberazione Arera del *1 aprile 2025 133/2025/r/rif* con la quale si è dato avvio di procedimento per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario 2024/2025, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto l'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013;

Rilevato che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati *i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili* come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR 158/1999;

Atteso che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Vista l'articolazione tariffaria del "*Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)*" per l'anno 2025, di cui all'Allegato A) al presente atto;

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe, è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Ritenuto, di stabilire che il versamento della TARI, per l'anno 2025, in base ai modelli PAGO PA di pagamento inviati dal Comune, avvenga in n° 3 rate, con scadenza rispettivamente al:

- 1° rata 12/07/2025;
- 2° rata 12/08/2025;
- 3° rata 12/12/2025;

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

Considerato che il Comune provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 i*nserendo la componente perequativa Ur3 ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non nota*, si provvederà alla luce di cio' premesso, a trasmettere una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI

1. di prendere atto dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025, cosi come validato con determinazione n. 37 del 29.04.2024, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato Ambito Territoriale Ottimale Benevento, ente territorialmente competente a norma della

deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA;

2. di approvare, per l'anno 2025, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

3. di quantificare in € 267.527,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2025 dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario deliberato;

4. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

5. di dare atto che la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

c) $UR1,a$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

d) $UR2,a$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

6. di prendere atto dell'introduzione della componente UR3 pari a 6,00 Euro per ciascuna utenza, prevista dalla deliberazione Arera del 1 aprile 2025 133/2025/r/rif con la quale si dà avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24;

7. di stabilire che il versamento della TARI, per l'anno 2025, in base ai modelli PAGO PA di pagamento inviati dal Comune, avvenga in n° 3 rate, con scadenza rispettivamente al:

- 1° rata 12/07/2025;
- 2° rata 12/08/2025;
- 3° rata 12/12/2025;

fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

8.di dare atto che il Comune provvederà all'emissione degli avvisi di pagamento TARI con le tariffe di competenza dell'anno 2025 inserendo la componente perequativa Ur3 ma non l'agevolazione agli aventi diritto, in quanto al momento non nota, si provvederà alla luce di cio' premesso, a trasmettere una informativa contenente lo storno del 25% di quanto già richiesto a titolo di TARI prevedendo un ricalcolo dell'ultima rata;

9. di provvedere, una volta approvata, alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della deliberazione di consiglio comunale nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e

tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

10. di dichiarare il provvedimento ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PROPONENTE
Dott.ssa Iolanda CAPORASO

COMUNE DI CAUTANO

Provincia di Benevento

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **Approvazione tariffe dei rifiuti urbani anno 2025, in virtù del Piano Economico Finanziario per l'aggiornamento biennale 2024-2025 della TARI del Comune di Cautano (BN), validato dall'ATO Benevento con determinazione n. 37 del 29/04/2024.**

PARERI EX ARTT. 49 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del servizio interessato, in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Cautano, 30/04/2025

Il Responsabile dell'Area II Economico - Finanziaria
f.to Dott.ssa Annamaria MAFFEI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Responsabile di ragioneria, in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt.. 49 e 147 bis, del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i. parere Favorevole.

Cautano, 30/04/2025

Il Funzionario E.Q.
f.to Dott.ssa Annamaria MAFFEI

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to Agostino ORLACCHIO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, 06/06/2025

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fabiana MERCALDO

Il sottoscritto Segretario comunale

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il **06/06/2025** al n. **304**/**2025** per rimanervi quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, **06/06/2025**

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/06/2025, perché dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza comunale, 06/06/2025

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Fabiana MERCALDO
